



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE  
PROVINCIA DI TRENTO

SELLA GIUDICARIE 22 aprile 2024

Oggetto: Nomina del Geometra Marco Salvadori, Collaboratore tecnico di categoria C, livello evoluto, responsabile della gestione dei compiti spettanti all'Area 2, in materia di urbanistica edilizia, tutela ambientale uso del suolo, nell'ambito di materie già definite con determinazione del Vicesegretario comunale n. 42 del 22 giugno 2021, in prosecuzione, fino al 15 giugno 2025, delle funzioni per le quali è stato nominato con decreto del 21 ottobre 2022 e successivo decreto del 21 aprile 2023. Art. 60, comma 8, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SINDACO

Premesso

- che l'organizzazione amministrativa del Comune comprende l'Area 2, già destinata con decreto del Commissario Straordinario del 5 gennaio 2016, alla competenza Gestionale del Vicesegretario comunale, che a sua volta comprende più Servizi tra i quali il Servizio Tecnico/cantiere, che è connotato dall'attribuzione di più macrocompetenze tra le quali l'urbanistica e l'edilizia, e quindi la gestione di ogni aspetto inherente gli stessi;
- che nell'anno 2021, il dipendente Marco Salvadori, categoria C, Livello evoluto, previa delega di funzioni del segretario (in sostituzione del Vicesegretario), con decreto del Sindaco del 10 giugno 2021, ai sensi dell'art. 60 comma 8 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, è stato nominato responsabile dell'Area 2, Servizio tecnico cantiere, in materia Edilizia Urbanistica e Tutela ambientale, sull'uso del suolo ed altre materie correlate;
- che peraltro il Vicesegretario, con propria determinazione n. 42 del 22 giugno 2021, prot. 6091, ha ridefinito l'ampiezza delle attribuzioni delegate al Geom. Marco Salvadori, e conseguentemente, il Sindaco, con decreto del 23 giugno 2021, ha riattribuito al geometra le funzioni di responsabilità gestionale, nelle materie precise nella determinazione del Vicesegretario;
- che siccome il Vicesegretario comunale è cessato dalle funzioni nel mese di ottobre 2022, la Giunta comunale con la deliberazione n. 156 del 13 ottobre 2022 aveva rilevato l'inappropriatezza dell'attività gestionale di un delegato in base alla delega di un delegante non più in servizio, in quanto la delega comportava un concorso di titolarità di funzioni, o una contitolarità in un assetto che presupponeva la contemporanea esistenza in servizio di un dipendente delegante e di un dipendente delegato con poteri di vigilanza, avocazione, sostituzione, ed al tempo stesso però aveva anche rilevato che la cessazione dal Servizio del Vicesegretario privava il Comune della presenza accanto al Segretario comunale di

una figura dirigenziale, cosicché il Comune da allora poteva essere annoverato tra i Comuni privi di figure dirigenziali, il che ai sensi dell'art. 126 del Codice degli Enti locali, L.R. 3 maggio 2018. n. 2, consentiva, come ammesso dalla disciplina organica del personale l'attribuzione diretta di alcune funzioni dirigenziali a dipendente di qualifica non inferiore alla sesta (la qualifica dell'ordinamento professionale ormai superato che corrisponde al livello C, base del vigente ordinamento professionale), e quindi la possibilità di attribuire ad alcuni dipendenti dell'Area 2, alcune funzioni direttivo – dirigenziali già rientranti nella competenza del vicesegretario;

- che conseguentemente la Giunta comunale, con la stessa deliberazione n. 156 del 13 ottobre 2022, ha fatto una ricognizione giuridica e organizzativa della situazione in essere, e dei regolamenti che nel loro insieme andavano a costituire disciplina organica del personale, ed ha ritenuto di garantire la continuità dei servizi prevedendo un'attribuzione di durata massimo semestrale delle funzioni di responsabilità gestionali ai soggetti già delegati dal Vicesegretario nelle materie per le quali essi avevano già ottenuto una delega gestionale del Vicesegretario stesso;
- che tra essi si è stabilito di attribuire in via transitoria, per sei mesi, al dipendente Marco Salvadori, Collaboratore tecnico di categoria C, livello evoluto, le responsabilità gestionali (come allora definite dall'art. 3, comma 4, del Regolamento di organizzazione approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 5 gennaio 2016) in materia urbanistica, edilizia, uso del territorio ecc., nelle stesse materie cioè nelle quali era già stato delegato dal Vicesegretario comunale con la determinazione n. 42 del 22 giugno 2021 che aveva stabilito: “

1. Di delegare al Geom. Marco Salvadori, dipendente di ruolo inquadrato in categoria C livello evoluto, le funzioni di responsabile della gestione dei compiti spettanti all'Area 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune, in materia di edilizia, urbanistica e tutela ambientale, come di seguito specificati:
  - provvedere all'istruzione delle pratiche da sottoporre all'esame della Commissione edilizia comunale, emissione dei permessi di costruire e controllo delle dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività presentate al Comune;
  - provvedere all'istruzione delle pratiche relative all'attività di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ivi compresa l'adozione degli eventuali provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e rimessa in pristino di competenza comunale, con esclusione nei casi di dichiarata e motivata incompatibilità dei verbali di accertamento;
  - provvedere all'istruttoria e proposta agli organi comunali competenti dei provvedimenti riguardanti le deroghe urbanistiche;
  - comunicazioni statistiche riguardanti l'edilizia privata.
  - determinazione del contributo di costruzione e verifica dei casi di esenzione, stipulazione delle convenzioni per la riduzione del contributo e rimborso nei casi previsti dei maggiori importi pagati;
  - predisposizione e rilascio delle autorizzazioni per gli allacciamenti all'acquedotto e alla fognatura comunale e dei provvedimenti di rilascio, diniego, variazione, annullamento e sospensione delle autorizzazioni allo scarico;
  - predisposizione ed emissione delle autorizzazioni all'occupazione temporanea del suolo pubblico per l'esecuzione di lavori e per la posa di manufatti;
  - redazione delle dichiarazioni di inagibilità e inhabitabilità, ai sensi del Testo unico delle leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265.

- il rilascio dei certificati di idoneità degli alloggi per extracomunitari, ai sensi della legge 06.03.1998, n. 40 e ss.mm.
- rilascio dei certificati di agibilità, ai sensi del D.P.R. 22.04.1994, n. 425 e ss.mm.
- rilascio dei certificati di destinazione urbanistica, dei provvedimenti di conformità di opere pubbliche e ogni altra attestazione, certificazione o comunicazione costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza riferita al settore di appartenenza. “

Ricordato che con la stessa deliberazione della Giunta comunale si era quindi stabilito che il Sindaco provvedesse a nominare formalmente come autonomi responsabili gestionali i soggetti già delegati dal Vicesegretario, precisando che per le stesse materie essi avrebbero dovuto svolgere anche le funzioni di responsabili delle istruttorie, e che accanto a tali compiti avrebbero dovuto continuare in via ordinaria a svolgere attività proprie dei Servizi di assegnazione ordinarie per le loro qualifiche e livelli.

Ricordato che si è dato atto che nel bilancio erano previsti stanziamenti adeguati a sostenere il trattamento economico ed indennitario inherente anche l'attribuzione di funzioni gestionali, ripresi nel quadro delle spese relative alle posizioni da essi occupati nell'ambito del Programma pluriennale dei fabbisogni del personale, conseguenza comunque del fatto che con precedenti provvedimenti tali figure erano state considerate in posizioni tali da poter essere attributarie di tali indennità.

Evidenziato che la Giunta aveva individuato le disposizioni di natura Regolamentare valevoli per il Comune di Sella Giudicarie che permettevano l'attribuzione di funzioni di responsabilità gestionali a dipendenti:

- nell'art. 248 del Regolamento organico dell'estinto Comune di Bondo, adottato dal Consiglio comunale di Bondo nella seduta dell' 8 marzo 2001 con deliberazione n. 8, e s.m.i., che disponeva che la Giunta comunale poteva attribuire alcune delle funzioni di cui all'art. 237 (funzioni dirigenziali) a dipendenti inquadrati in qualifica funzionale non inferiore alla sesta, ciò ai sensi dell'art. 9, comma 4 della Legge Regionale istitutiva del Comune di Sella Giudicarie, 24 luglio 2015, n. 17, che aveva previsto che dopo l'estinzione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone, e Lardaro sarebbero rimasti in vigore comunque gli atti organizzativi interni sino a quando non fosse stato approvato il Regolamento del Consiglio del Comune di Sella Giudicarie, che in tal senso non è mai stato approvato;
- e ancora ai sensi dell'art. 7 della stessa legge, che aveva previsti che fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuassero ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, nell'art. 248, dal contenuto analogo a quello del Comune di Bondo, riportato in tutti i Regolamenti Organici dei Comuni preesistenti oltreché quello di Bondo stesso (Regolamento del Comune di Breguzzo approvato con deliberazione Consigliare n. 2 del 2 febbraio 2001, del Comune di Lardaro approvato con deliberazione Consiliare n. 47 del 5 dicembre 2000, del Comune di Roncone, approvato con deliberazione n. 59 del 27 dicembre 2000), che valevano ponendo un'unica disciplina applicabile al Comune nella sua interezza territoriale, in maniera uniforme nell'organizzazione e poteri e funzioni del personale fino a quando non fosse stato approvato un corrispondente regolamento del Comune di Sella Giudicarie;
- e nel Regolamento di Organizzazione, che valeva comunque a disciplinare l'attività del personale del Comune in relazione alle esigenze organizzativa, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 5 gennaio 2016, nell'art. 8, e soprattutto nel comma 3 con il quale si prevedeva che in caso di assenza od impedimento di un responsabile per più di 30 giorni il Sindaco potesse provvedere all'attribuzione

temporanea delle funzioni ad un funzionario appartenente allo stesso settore organizzativo ovvero al conferimento della reggenza (termine che si riferisce anche all'assenza per vacanza del posto) ad altro responsabile in possesso dei requisiti professionali richiesti.

Evidenziato che quindi il Sindaco con decreto del 21 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 60, comma 8, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ha stabilito di nominare il Geometra Marco Salvadori, Collaboratore tecnico di categoria C, livello evoluto, responsabile della gestione dei compiti spettanti all'Area 2, in tutte le attività gestionali relative, come definite dall'art. 3, comma 4, del Regolamento di organizzazione approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 5 gennaio 2016, in materia urbanistica, edilizia, tutela ambientale uso del territorio ecc, nell'ambito circoscritto alle materie ed attività già preciseate con atto di delega del Vicesegretario comunale con determinazione n 42 del 22 giugno 2021;

Evidenziato che successivamente nell'esercizio delle proprie competenze, la Giunta comunale, con la deliberazione n. 28 del 25 marzo 2023, nell'adottare il Piano esecutivo di Gestione, nel definire aspetti organizzativi gestionali in relazione alla struttura ed alla compagine del personale, ha considerato (come indicato nelle premesse della deliberazione e come illustrato nella parte introduttiva del Piano allegata Allegato A) che il Comune intendeva dare copertura a posti dell'Area 2, principalmente a quello del Vicesegretario comunale, per introdurre nuovi assetti organizzativi l'Area 2 stessa, ma tuttavia finché ciò non fosse avvenuto era necessario per la funzionalità gestionale che i dipendenti ai quali la Giunta comunale aveva in precedenza disposto di attribuire responsabili gestionali permanessero in tali funzioni oltre al periodo semestrale previsto in precedenza e quindi ha disposto che tali dipendenti fossero incaricati di esercitare le medesime funzioni gestionali per un anno oltre alla scadenza già stabilita (esercitando quindi una propria competenza ai sensi dell'art. 126, commi 2 ed 8 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, e ai sensi dell'art. 3, comma 3 del regolamento di organizzazione del Comune di sella Giudicarie, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 5 gennaio 2016) cosa possibile, come rilevato dalla stessa Giunta perché le risorse finanziarie stanziate e disponibili permettevano comunque di affrontare le correlative conseguenze retributive ed indennitarie.

Evidenziato che, per quanto qui interessa ciò valeva in particolare anche per il geometra Marco Salvadori, e quindi il Sindaco, con decreto del 21 aprile 2023 lo ha nominato per un altro anno nelle funzioni di responsabilità nelle materie già esercitate.

Rilevato ora che nel Piano esecutivo di gestione approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 5 gennaio 2024 e riapprovato con la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 17 gennaio 2024, nella Sezione prima, allegato A, si è rilevato che per il geom. Marco Salvadori l'attribuzione di funzioni prevista dalla Giunta comunale, rinnovata per un anno con il Decreto del 21 aprile 2023, per assicurare comunque l'esercizio delle funzioni per un congruo lasso di tempo entro il quale si riteneva che non si sarebbero avute assunzioni di personale (verosimilmente un Vicesegretario comunale che riprendesse la gestione dell'Area) vada portata avanti ancora in quanto (per varie ragioni organizzative e di incertezza operativa sui possibili esiti di concorsi per elevate qualifiche che oggi vedono una scarsa partecipazione) non si è avuta ancora alcuna integrazione del personale dell'Area 2, cosicché, essendo che occorre assicurare la continuità gestionale dei compiti del Comune, il sistema gestionale conseguentemente configurato nel Piano esecutivo di gestione deve mantenere una certa continuità fino a quando non si abbia l'assunzione di nuovo personale in base alla più recente programmazione nel Piano dei fabbisogni del personale; quindi per assicurare questa continuità si è disposto che il Sindaco provveda con proprio decreto ad attribuire al dipendente le stesse responsabilità

già attribuite almeno per un altro anno, con facoltà di fissare congruamente una durata in relazione alla prevedibile durata dell'attuale consiliatura in considerazione che nell'anno 2025 si avranno le elezioni, in un periodo ancora non ben definibile.

Evidenziato che è dibattuta quale possa essere la durata della consiliatura, perché se il turno elettorale delle elezioni comunali che determinano la conclusione dell'attuale consiliatura dovrebbe svolgersi tra il 1° maggio 2025 ed il 15 giugno 2025, è noto che attualmente, come si può rilevare da una notizia pubblicata il 19 aprile 2024 sul sito della Regione Trentino Alto Adige, che ha competenza normativa primaria in materia di Enti locali, è discusso se far ricadere le elezioni in tale periodo o piuttosto nel secondo semestre dell'anno 2025 per far sì che l'attuale consiliatura, iniziata nel mese di settembre 2020, a causa delle misure adottate per affrontare l'epidemia da virus Covid 19, possa durare i 5 anni normalmente di durata delle consiliature stesse, ma tuttavia dalla notizia pubblicata si evince che per una decisione in proposito si dovrà ancora attendere del tempo e quindi per il momento per aderenza alle indicazioni della Giunta, con la presente si intende fissare la durata dell'ulteriore periodo di attribuzione della responsabilità nelle materie sopra definite a suo tempo con determinazione del Vicesegretario comunale, fino al 15 giugno 2025, quanto al massimo potrebbe durare l'attuale consiliatura, se non si avranno decisioni tale da poterla far concludere nel secondo semestre 2025.

Evidenziato che il Regolamento organico dei Comuni preesistenti e il Regolamento di organizzazione nel quadro dei quali è avvenuta la nomina precedente sono stati sostituiti dal regolamento organico e di organizzazione del Comune di Sella Giudicarie introdotto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 20 luglio 2023, che negli articoli 117, "Attività di gestione: funzioni e responsabilità", nell'art. 120 "Preposizione alle strutture" e art. 121 "Competenze dei responsabili di strutture riprendono ampiamente nella sostanza i contenuti delle precedenti disposizioni in materia, e dei contenuto dell'art. 126, commi 8 e 9 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ripetendo che spetta al Sindaco, sentita la Giunta l'attribuzione di incarichi di responsabilità con preposizione alle strutture, in relazione agli obiettivi del programma amministrativo del Sindaco.

Evidenziato anche che l'attribuzione di funzioni al Geometra Salvadori, trova corretto inquadramento, nelle previsioni degli strumenti di programmazione che vanno a perseguire ed articolare gli obiettivi del programma amministrativo del Sindaco e cioè il Piano esecutivo di gestione e nelle previsioni generali in materia di personale contenute nel Piano integrato di attività ed organizzazione approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 12 gennaio 2024 e riapprovato con lievi modificazioni con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 17 gennaio 2024, e in particolare anche nel quadro per Piano triennale dei fabbisogni del personale recepito nel Piano integrato e già facente parte del Documento unico di programmazione approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 18 dicembre 2023, ed in tale quadro vi sono anche puntuali previsioni di carattere finanziario, corrispondenti ad effettive previsioni di bilancio, che collegano alle posizioni lavorative occupate gli stanziamenti per costituire il Fondo per l'indennità per l'area direttiva, in misura tale da permettere di individuare le posizioni lavorative, tra le quali quella del Geom. Salvadori, alle quali possono essere attribuite funzioni direttivo dirigenziali nell'arco triennale di valenza del Piano.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare l'art. 60, comma 8, che stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri fissati dalla legge, dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

Visto lo Statuto comunale.

## DECRETA

- 1) Ai sensi dell'art. 60, comma 8, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, di nominare nuovamente, il Geometra Marco Salvatori, Collaboratore tecnico di categoria C, livello evoluto, (già nominato per le stesse funzioni con decreto del Sindaco del 21 ottobre 2022 e poi altro decreto del 21 aprile 2003 con effetto fino al 20 aprile 2024), responsabile della gestione dei compiti spettanti all'Area 2, Servizio tecnico/cantiere, in materia urbanistica, edilizia, tutela ambientale uso del territorio ecc, nell'ambito circoscritto alle materie ed attività già precise con atto di delega del Vicesegretario comunale con determinazione n 42 del 22 giugno 2021, e considerando come le attività gestionali sono inquadrata ora nelle disposizioni del TITOLO III del Regolamento organico e di organizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 20 luglio 2023;
- 2) Di precisare che la nomina opera da oggi e il geometra dovrà esercitare le attività gestionali attribuite fino al 15 giugno 2025 compreso;
- 3) Come già stabilito in precedenza di precisare che il dipendente nell'esercizio delle funzioni si avvarrà principalmente della collaborazione dei dipendenti assegnati all'Area 2, ferma restando l'esistenza di un onere generale di collaborazione di tutti i dipendenti comunali; inoltre provvederà ad acquisire gli accreditamenti necessari per ogni attività di gestione telematica delle funzioni esercitate ed assegnate;
- 4) Si precisa che l'attribuzione di funzioni comporta effetti indennitari favorevoli al geometra riferiti alla ripartizione del Fondo per l'indennità per area Direttiva, compresi elementi di maggiorazione dell'indennità e nel Piano esecutivo di gestione sono state previste risorse adeguate a tal fine;
- 5) Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, al fatto che avverso il presente atto di nomina sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 (\*)
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (\*) (\*) I ricorsi a) e b) sono alternativi.

Si rileva anche che il nominato ha reso in data 22 aprile 2024, registrate al protocollo comunale al n. 3902 del 22 aprile 2024, proprie dichiarazioni dalle quali risulta l'insussistenza di elementi impeditivi in base all'ordinamento vigente, ed in particolare in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della l. 6 novembre 2012. n. 190, e ai sensi dell'art. 20 D. L.gs. 8 aprile 2013, n. 39.

Sottoscritto digitalmente

IL SINDACO

FRANCO BAZZOLI

*D.lgs. 82/2005; in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*